

ROMA



Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti

ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

02 FEB 2024

N. RC/ 3386

Prot. NA/2024/0002503

del 02/02/2024

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1.7 del 02.FEB.2024

IL SINDACO

OGGETTO:

Provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico previsti dal nuovo Piano di Intervento Operativo (D.G.C. n. 371/2022).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PAOLO GAETANO GIACOMELLI



PAOLO
GAETANO
GIACOMELLI

L'ASSESSORA ALL'AGRICOLTURA,
AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI

SABRINA ALFONSI



SABRINA
ALFONSI
02.02.2024
18:23:26
GMT+01:00

VISTO:

LA SEGRETARIA GENERALE

ROSA IOVINELLA



GIANLUCA
VIGGIANO

Premesso che:


il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, stabilendo, all'art. 1, comma 5, che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione del D.Lgs n. 351/99, Piano successivamente aggiornato con D.C.R. n. 8 del 5 ottobre 2022 (BURL n. 88 del 25/10/2022);

all'art. 11, c.3, del D. Lgs. n. 155/10 e s.m.i. e all'art. 29 delle Norme di Attuazione del succitato PRQA della Regione Lazio (D.C.R. n. 8/2022), è prevista l'adozione, da parte dei Comuni, di provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;

il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Roma, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, aveva già individuato quattro aree della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico e con maggiore pericolosità per le aree più centrali, che sono state successivamente ricomprese tra quelle riportate nel Nuovo PGTU (D.A.C. n. 21/2015);

le aree individuate, in senso centripeto, Fascia Verde, Anello Ferroviario e Centro Storico, rappresentando, complessivamente, la porzione della città a maggiore urbanizzazione e densità abitativa, soggetta ai più intensi flussi veicolari e, quindi, ai più elevati carichi emissivi, sono state interessate, storicamente, da provvedimenti più restrittivi, in modo da tutelare la popolazione maggiormente esposta, andando dalle zone periferiche alle zone più centrali;



essendo le aree concentriche, i provvedimenti adottati nell'area più esterna necessariamente sono da intendersi applicati nelle aree ricomprese al suo interno; ad esempio, i provvedimenti applicati nella ZTL "Fascia Verde" sono da intendersi vigenti nella ZTL "Anello Ferroviario" e, a sua volta, nella ZTL "Centro Storico";

la Giunta Capitolina con propria deliberazione n. 371 del 10 novembre 2022 ha approvato la ridefinizione del perimetro della Z.T.L. Fascia Verde (Allegato I alla presente Ordinanza), adottando anche un pacchetto di interventi di limitazione della circolazione veicolare di tipo "permanente", "programmato" ed "emergenziale" da attuarsi secondo un definito cronoprogramma nell'ambito della stessa Z.T.L. "Fascia Verde";

la Giunta con la stessa deliberazione ha approvato l'estensione degli interventi di limitazione della circolazione veicolare anche alla giornata del sabato e l'inclusione in un nuovo quadro organico dei progressi interventi, stratificatisi nel tempo, nonché l'abrogazione dei rispettivi provvedimenti;

per quanto attiene in particolare gli interventi di tipo emergenziale, con la stessa deliberazione n. 371/2022, la Giunta ha ridefinito un nuovo Piano di Intervento Operativo (P.I.O.), demandando la sua applicazione al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti (già Dipartimento Ciclo dei Rifiuti), secondo i criteri, i tempi e le modalità in esso previsti;

essendo in corso, da parte del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, le attività propedeutiche alla realizzazione della prevista segnaletica stradale da porre al confine della ZTL "Fascia Verde", è stato necessario dare applicazione ai sopracitati provvedimenti permanenti, di cui alla D.G.C. n. 371/2022, con Ordinanze del Sindaco, da ultimo con l'O.S. n.115/2023;

considerato che:

lo Stato Italiano è stato posto in procedura di infrazione (Procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043) in quanto inadempiente agli obblighi di rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e, nello specifico, per il persistere dei superamenti del valore limite del PM10 e del NO₂ oltre l'anno 2010 (posto come scadenza per il rientro nei limiti) in diverse zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui anche l'agglomerato di Roma Capitale. A conclusione di tali procedure la Corte di Giustizia Europea, in data 10 novembre 2020 e in data 12 maggio 2022 ha emesso le rispettive sentenze di condanna nei confronti dell'Italia;

nel territorio di Roma Capitale le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici;

i provvedimenti di limitazione della circolazione riguardano generalmente i veicoli a maggior impatto ambientale come quelli di più vecchia generazione e, in particolare, i veicoli diesel per i quali, come rilevato anche dalla Commissione Europea, nell'ambito delle succitate Procedure di infrazione, si rende necessario vietare la circolazione quale misura che contribuirebbe in maniera sostanziale alla riduzione delle emissioni inquinanti, con particolare riferimento agli ossidi di azoto;

gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti secondo criteri volti al contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti; in particolare, nella stagione invernale 2023-2024, nel territorio di Roma Capitale, l'esercizio degli impianti termici di climatizzazione segue le disposizioni dell'Ordinanza del Sindaco n. 114 del 31 ottobre 2023;

il nuovo Piano di Intervento Operativo, sopra richiamato, è stato elaborato a seguito dell'"*Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio*" (D.G.R. Lazio n. 643/2018) e dell'aggiornamento del PRQA (D.C.R. Lazio n. 8 del 5/10/2022) che hanno stabilito nuovi criteri per la predisposizione del P.I.O. da parte dei Comuni appartenenti alle zone a maggior criticità (tra cui l'Agglomerato di Roma) quali l'introduzione dei livelli di allerta, la definizione della "Stazione di Riferimento" (Det. Dir. Regione Lazio n. G14739 29/10/2019) nonché le giornate c.d. di "controllo";

tenuto conto che

la Regione Lazio, con Det. Dir. Regione Lazio n. G14739 29/10/2019, ha definito per Roma Capitale la "stazione di riferimento" per la gestione delle situazioni di criticità, caratterizzate da perdurante accumulo degli inquinanti, come segue:

*"La **stazione di riferimento per Roma Capitale** è costituita dal 99° percentile dei valori della concentrazione media giornaliera di PM10 calcolato tra tutte le celle della griglia del modello che si trovano all'interno, anche parzialmente, dei confini amministrativi di Roma Capitale."*

i provvedimenti emergenziali a carattere temporaneo per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico sono adottati sulla base dei valori della "stazione di riferimento" "assimilati" (ossia calcolati a partire dai risultati delle simulazioni modellistiche combinati/integrati con i dati rilevati dalle stazioni di misura della rete di monitoraggio della qualità dell'aria) e "previsti" (ossia calcolati esclusivamente sulla base dei risultati delle simulazioni modellistiche previsionali a 5 giorni);

l'adozione dei provvedimenti emergenziali a carattere temporaneo, finalizzati alla prevenzione e al contenimento dell'inquinamento atmosferico, previa valutazione dello stato della qualità dell'aria, è effettuata nelle giornate di **LUNEDÌ** e **GIOVEDÌ** (cosiddette "**giornate di controllo**");

con la deliberazione di Giunta Regionale n. 938 dell'8 novembre 2005 è stata approvata la nuova configurazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Roma, configurazione successivamente revisionata con la D.G.R. n. 478 del 4 agosto 2016;

considerato che

secondo i criteri operativi disposti dal Piano Intervento Operativo (Allegato III della D.G.C. n. 371/2022), sulla base di situazioni come quelle riscontrate nella giornata odierna di "controllo" (GIOVEDÌ 01 febbraio 2024), che corrispondono al PRIMO LIVELLO di allerta, occorre adottare le specifiche misure individuate per tale livello al fine di contenere le emissioni dalle principali fonti inquinanti;

in particolare, i valori della "stazione di riferimento" per il PM10 risultano superiori al valore limite di 50 µg/m³ per un numero di giorni consecutivi superiori a 4, tra valori assimilati e valori previsti dal sistema modellistico;

sulla base dei dati rilevati dalla rete urbana di monitoraggio (validati dall'A.R.P.A. Lazio) è stato constatato il superamento del valore limite di 50 µg/m³ per il PM10 (come media giornaliera delle concentrazioni di cui al D. Lgs n. 155/2010 e s.m.i.) durante il ciclo di monitoraggio delle giornate del 30 e 31 gennaio 2024;

acquisite le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell'aria e della sua evoluzione fornite in data odierna (01 febbraio 2024) dall'A.R.P.A. Lazio che indicano, sull'area di Roma, per la giornata odierna e per i prossimi giorni, il permanere di una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici;

come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO₂), si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO₂), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

a salvaguardia della salute dei cittadini è, pertanto, indispensabile, per le accertate e motivate esigenze di contenimento e prevenzione di inquinamento atmosferico, procedere alla limitazione della circolazione dei veicoli a maggior impatto ambientale, secondo quanto previsto anche dal

vigente "codice della strada", approvato con D. Lgs. 285/1992, come modificato dalla L. 29/07/2010, n. 120 e s.m.i.;

tenuto conto che

il Sindaco adotta, anche quale "Autorità sanitaria locale", gli interventi preventivi necessari a salvaguardare la salute pubblica previsti dal richiamato "Nuovo Codice della strada";

la normativa in materia ambientale, a partire dalla Legge n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal decreto Legislativo n.195/2005 e, da ultimo, dal decreto Legislativo n.155/2010, statuisce il più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento;

Visti:

l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;

l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;

il D.P.R. del 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.;

il D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74;

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;

l'art. 50 e l'art. 7-bis comma 1-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 e s.m.i.;

le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009 e n. 8 del 5 ottobre 2022;

le deliberazioni di Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012, n. 536 del 15 settembre 2016, n. 643 del 30 ottobre 2018, n. 539 del 4 agosto 2020, n. 305 del 28 maggio 2021, n. 119 del 15 marzo 2022 e n. 684 del 27 ottobre 2023;

l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale;

le deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014, n. 21 del 16 aprile 2015 e n. 55 del 15 maggio 2018;

le deliberazioni di Giunta Capitolina n. 306 del 02 dicembre 2021 e s.m.i e n. 371 del 10 novembre 2022;

le Ordinanze del Sindaco n. 57 del 01 aprile 2022, n. 114 e n. 115 del 31 ottobre 2023;

ORDINA

in esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 371 del 10 novembre 2022 e dell'Ordinanza Sindacale n. 115 del 31 ottobre 2023,

- nell'area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova **Z.T.L. "Fascia Verde"** (di cui alla D.G.C n. 371 del 10 novembre 2022) (come da All. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento),

A) nella giornata del 03 FEBBRAIO 2024,

oltre ai divieti permanenti già previsti dall'Ordinanza del Sindaco n. 115/2023,

il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA,

i. **dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 19.00** per le seguenti tipologie veicolari:

- a) autovetture alimentate a benzina Euro 3;
- b) autovetture alimentate a gasolio Euro 4;
- c) ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2;

ii. **dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00** per:

- a) autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3).

B) nella giornata del 04 FEBBRAIO 2024,

il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA,

dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30, per le seguenti tipologie veicolari:

- a) autovetture alimentate a benzina fino a Euro 3 e a gasolio fino a Euro 4;
- b) autoveicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3) alimentati a benzina fino a Euro 3 e a gasolio fino a Euro 4;
- c) ciclomotori e motocicli a 2 ruote fino a Euro 1 e ciclomotori e motoveicoli, a 3 e 4 ruote, alimentati a gasolio fino a Euro 2.

C) Nella giornata del 05 FEBBRAIO 2024,

oltre ai divieti permanenti già previsti dall'Ordinanza del Sindaco n. 115/2023,

il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA,

i. dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 per le seguenti tipologie veicolari:

- a) autovetture alimentate a benzina Euro 3;
- b) autovetture alimentate a gasolio Euro 4;
- c) ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2;

ii. dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30 per:

- a) autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3).

Dai suddetti divieti di circolazione veicolare sono derogate/esentate le categorie elencate all'Al. 2.

▪ **sull'intero territorio comunale**, nelle giornate del **03, 04 e 05 FEBBRAIO 2024**:

- 1) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno **per la classe 3 stelle** in base alla classificazione introdotta dal D.M. n. 186 del 7 novembre 2017;
- 2) divieto assoluto di combustioni all'aperto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 3) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 4) potenziamento del lavaggio strade da parte di AMA S.p.A.;
- 5) potenziamento dei controlli da parte degli Organi preposti in particolare sul rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa e di combustioni all'aperto, nonché dei controlli volti all'ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente e inerenti l'adozione degli accorgimenti idonei al contenimento della diffusione di emissioni polverulenti prodotte da attività come quelle di cantiere.

DISPONE

di portare a conoscenza della cittadinanza, attesa la natura contingibile e urgente degli interventi, le limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, mediante avvisi diramati attraverso i mezzi di informazione;

di demandare al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed a tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni ivi previste.

IL SINDACO
Roberto Gualtieri



Roberto
Gualtieri
02.02.2024
18:57:20
GMT+01:00


ALLEGATO 1

Perimetro dell'area del territorio di Roma Capitale coincidente con quello della nuova ZTL "Fascia Verde" (di cui alla Deliberazione di Giunta n. 371 del 10 novembre 2022).

Il suddetto perimetro è costituito dalle strade e piazze escluse (in cui è ammessa la circolazione) specificate di seguito:

circonvallazione Aurelia
circonvallazione Cornelia
via Domenico Tardini
via della Pineta Sacchetti
via Vittorio Montiglio
via Luigi Arbib Pascucci
via della Pineta Sacchetti
via Trionfale
largo Cervinia
via Igea
piazza Walter Rossi
via della Camilluccia
piazza dei Giuochi Delfici
via Cassia
via Vilfredo Pareto
largo Pasquale Saraceno
via Giovanni Fabbroni
via Flaminia Nuova
via dei Due Ponti
via Flaminia
via Flaminia (rampe di collegamento con Tor di Quinto e Stazione Tor di Quinto)
via Flaminia
via Flaminia Nuova
via Flaminia Nuova (rampa laterale Roccalvecce)
via Flaminia Nuova
via Flaminia (rampa laterale Grottarossa)
via Flaminia
via Flaminia (rampa laterale Barendson)
via Flaminia
Grande Raccordo Anulare
Grande Raccordo Anulare (rampa di collegamento con Salita di Castel Giubileo)
Salita di Castel Giubileo
via Grottazzolina
via di Castel Giubileo
via Bolognola
via Salaria
via Salaria (rampa laterale di ritorno)
via Salaria
via Salaria (rampa di collegamento con via Cortona)
via Salaria
Ponte Salario
via dei Prati Fiscali
viale Jonio
piazza Pier Carlo Talenti
via Ugo Ojetti
via Arturo Graf
viale Kant
viale Egidio Galbani
via Giovanni Palombini
via di Casal dei Pazzi
via Tiburtina

via Tiburtina (rampa di collegamento con via Palmiro Togliatti)
via Tiburtina
via Salvatore Valitutti
viale Palmiro Togliatti
viale Palmiro Togliatti (carreggiata centrale tra via Vittorio Colombo e via Prenestina, la laterale è interna alla Fascia Verde)
viale Palmiro Togliatti
via Tuscolana
via delle Capannelle
piazza Scilla
via Pizzo di Calabria
via Appia Nuova
Grande Raccordo Anulare
via Ardeatina
rotatoria via Ardeatina con via di Tor Carbone
via di Vigna Murata
via Laurentina
via Laurentina (rampa di collegamento con viale dell'Atletica)
via Laurentina
via Cristoforo Colombo
viale dell'Agricoltura
viale del Pattinaggio
viadotto della Magliana
viadotto della Magliana (rampe di connessione con via della Magliana)
autostrada A91 Roma-Fiumicino
viale Isacco Newton
vicolo di Papa Leone
via Alberese
viale Isacco Newton
viale Isacco Newton (rampa di collegamento con via Portuense)
viale Isacco Newton
piazzale Eugenio Morelli
viale dei Colli Portuensi
via Ottavio Gasparri
piazzetta del Bel Respiro
via Leone XIII
via Giuseppe Spina
via Aurelia Antica
via di Villa Betania
via Nicolò Piccolomini
largo Cardinal Domenico Ferrata
via Giovanni Dominici
via Leone XIII
piazza Pio XI
via Gregorio VII
piazza di Villa Carpegna
circonvallazione Aurelia



ALLEGATO 2

Categorie derogate/esentate dai divieti di circolazione (di cui alle lettere A, B e C) nell'area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. "Fascia Verde" (D.G.C n. 371/2022) (Allegato 1 sopra riportato)

1. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 e D.P.R. 151/2012;
2. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;
3. autoveicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili, o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
4. veicoli adibiti alla gestione dei rifiuti urbani effettuata per conto e/o direttamente dall'Amministrazione Capitolina, alla tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano nonché al pronto intervento manutentivo svolto per conto o direttamente dall'Amministrazione Capitolina;
5. veicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico e privato;
6. veicoli regolamentati ai sensi delle deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e n. 55/2018;
7. taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
8. autoveicoli adibiti a car sharing, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare o dell'Amministrazione capitolina;
9. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
10. veicoli (limitatamente alla classe ambientale "EURO 3") ad accensione comandata dotati di un doppio sistema di alimentazione "BI-FUEL" (benzina-GPL o benzina-metano) anche trasformati, marcianti con alimentazione a GPL o metano;
11. autoveicoli impiegati dai medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati da paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
12. autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica;
13. autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;
14. autoveicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, alla distribuzione di stampa periodica e di invii postali;
15. autoveicoli aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
16. autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose programmate antecedentemente alla data della presente Ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
17. autoveicoli adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di testate televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio ecc.);

18. autoveicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
19. autoveicoli di imprese che eseguono lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia;
20. autoveicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse da Roma Capitale forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
21. veicoli adibiti al trasporto di materiali e/o attrezzature necessarie per l'organizzazione di manifestazioni/eventi per i quali sono stati precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione di suolo pubblico, o programmati (antecedentemente alla data della presente Ordinanza) nell'ambito di attività afferenti a Organismi/Associazioni/Istituzioni pubbliche, con attestazione di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti indicante anche luogo e orario della manifestazione/evento;
22. autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi o domicilio/sede di lavoro tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, con apposita certificazione del datore di lavoro;
23. autoveicoli di autoscuole o privati finalizzati esclusivamente al superamento dell'esame di guida, già programmato, con adeguata attestazione;
24. autoveicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto di Ciampino e Fiumicino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da ENAV S.p.A.;
25. autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;
26. autoveicoli utilizzati per interventi di urgenza dai funzionari UNEP e dagli Ufficiali giudiziari della Corte d'Appello di Roma, debitamente forniti di apposita certificazione della stessa Corte d'Appello.